

**AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO**

**ROMA**

**RICORSO**

**CON ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE ALLA NOTIFICA PER PUBBLICI  
PROCLAMI EX. ART. 41 COMMA 4 C.P.A.**

Per i sig.ri **Daniela di Casola**, nata a Torre del Greco il 26.09.1977 e residente in Torre Annunziata alla Via Caravelli n. 39, C.F. DCS DNL 77P66 L259P, **Concetta Ferraro** nata a Palermo il 01.06.1978 e residente in Misilmeri alla Contrada Catena n. 27, C.F. FRRCT78H41G273F, **Luisa Perna** nata a Sant'Agata Dei Goti il 01.09.84 ed ivi residente alla C.da Pontevenere n. 29, C.F. PRN LSU 84P41 I197R, **Maria Domenica Salzillo** nata a Caserta il 17.04.1986 e residente in Trentola Ducenta alla Via Delle Pansè n. 7, C.F. SLZ MDM 86D57 B963K, **Roberta Sozio** nata a Mugnano di Napoli il 21.08.1985 e residente in Marano di Napoli alla Via Corree di Sopra n. 52, C.F. SZO RRT 85M61 F799K, **Margherita Tessitore** nata a Capua il 11.03.1983 e residente in Francolise alla Via Bottacce n. 102, C.F. TSS MGH 85C51 B715O, **Silvia Tavoletta** nata a Villa Literno il 17.04.1982 e ivi residente al Corso Umberto I n. 183/A, C.F. TVLSLV82D57L844T, **Lucio Zampella** nato a Aversa il 07.07.1988 e residente in Roma alla Via S. Getullo n. 120, C.F. ZMP LCU 88L07 A512L, **Maria Cristina Pontillo** nata a Tricarico il 07.12.1983 e residente a Roma alla Via Luigi Roux n. 30, C.F. PNT MCR 83T47 L418F, **Chiara Passeri** nata ad Atri il 02.11.1986 e residente in Montesilvano alla Via Tanaro n. 28, C.F. PSS CHR 86S42 A488V, **Maria Scandurra** nata a Bordighera il 04.12.1981 e residente in Aci Catena alla Via Dott. G. Chiarenza n. 17, C.F. SCN MRA 81T44 A984J, **Angela De Sena** nata a Nola il 22.09.1975 e residente in Nola alla Via Costarella n. 15, C.F. DSN NGL 75P62 F924B, **Beatrice Chirico** nato a Villaricca il 07.05.1989 e residente in San Marcellino al Corso Giacomo Matteotti n. 2, C.F. CHRBRC89E47G309T, **Enrico Maria Sebastiani** nato a Roma il 28.02.1980 e residente in Cittaducale (RI) alla Via Case Sparse n. 23, C.F. SBS NCM 80B27

H501J, **Antonietta Sorrentino** nata a Torre Annunziata il 01.07.1991 e ivi residente alla Via Vittorio Veneto, 47 C.F. SRR NNT 91L41 L245W, **Laura Cardillo** nata a Napoli il 29.07.1992 ed ivi residente alla Via Carlo De Marco 14, C.F. CRD LRA 92L69 F839U, **Antonia Carmela Guida**, nata a Melito di Porto Salvo (RC) il 28.03.1977 e residente in Brancaleone (RC) alla via Lungomare 72, C.F. GDU NNC 77C68 F112E, tutti rapp.ti e difesi giusta mandato in calce al presente atto dall'avv. Antonio Salerno, C.F. SLR NTN 70H13 H703O, unitamente al quale elett.te domiciliario in Roma alla via Barnaba Tortolini 30 presso lo studio del dott. Alfredo Placidi e che dichiarano, ex art. 136 CPA, di voler ricevere le comunicazioni di rito presso il numero di fax 089/8422134 ovvero presso la casella di posta elettronica certificata [avvantoniosalerno@pec.ordineforense.salerno.it](mailto:avvantoniosalerno@pec.ordineforense.salerno.it)

**c o n t r o**

il **Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca**, in persona del Ministro p.t., rapp.to, difeso ed elett.te dom.to *ope legis* presso l'Avvocatura Generale dello Stato in Roma alla via dei Portoghesi n. 12;

**c o n t r o**

**l'Università degli Studi di Roma "Foro Italico"**, in persona del Rettore p.t., con sede in Roma alla Piazza Lauro De Bosis n. 15, rapp.ta, difesa ed elett.te dom.ta *ope legis* presso l'Avvocatura Generale dello Stato in Roma alla via dei Portoghesi n. 12

**c o n t r o**

**la Commissione Giudicatrice di concorso**, in persona del Presidente p.t., rapp.ta, difesa ed elett.te dom.ta *ope legis* presso l'Avvocatura Generale dello Stato in Roma alla via dei Portoghesi n. 12

**e n e i c o n f r o n t i d i**

**Gerardo Fava** residente in Falciano del Massico alla Via Crocelle 36 (Caserta - 81030);

**avverso e per l'annullamento, previa sospensione:**

- a)-** della graduatoria nominativa pubblicata in data **10.05.2019** sul sito dell'Università degli Studi di Roma "Foro Italico" contenente l'elenco degli ammessi alla **prova orale** della selezione per l'accesso ai Corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità (scuola SECONDARIA 2° GRADO) di cui al Decreto Rettorale dell'Università degli Studi di Roma "Foro Italico" prot. n. 19/001852 del 13.03.2019 e al correlato D.M. n. 92 del 08.02.2019 nella parte in cui **non** contempla il nominativo dei ricorrenti;
- b)-** della graduatoria nominativa finale pubblicata in data **27.05.2019** sul sito dell'Università degli Studi di Roma "Foro Italico" contenente l'elenco degli ammessi della selezione per l'accesso ai Corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità (scuola SECONDARIA 2° GRADO) di cui al Decreto Rettorale dell'Università degli Studi di Roma "Foro Italico" prot. n. 19/001852 del 13.03.2019 e al correlato D.M. n. 92 del 08.02.2019 nella parte in cui **non** contempla il nominativo dei ricorrenti;
- c)-** dell'elenco dei candidati ammessi al corso a seguito del primo scorrimento delle graduatorie (Prot. n. 19/004045) pubblicata in data 06.06.2019 e dell'elenco dei candidati ammessi al corso a seguito del secondo scorrimento delle graduatorie (Prot. n. 19/004198) pubblicata il 13.06.2019 e dell'elenco dei candidati ammessi al corso a seguito del secondo scorrimento delle graduatorie (Prot. n. 19/004338) pubblicata il 19.06.2019 e dei relativi avvisi contenenti le modalità per l'immatricolazione per l'accesso ai Corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità (scuola SECONDARIA 2° GRADO) di cui al Decreto Rettorale dell'Università degli Studi di Roma "Foro Italico" prot. n. 19/001852 del 13.03.2019 e al correlato D.M. n. 92 del 08.02.2019 nella parte in cui **non** contempla il nominativo dei ricorrenti;
- d)-** del verbale della Commissione di concorso n. 11 del 30.04.2019 con cui sono stati fissati i criteri di valutazione della prova scritta;

- e)- del verbale - non conosciuto e se esistente - delle operazioni di scioglimento dell'anonimato relativo alle prove scritte del concorso *de quo* con abbinamento dell'elaborato a ciascun candidato;
- f)- del verbale della Commissione di concorso n. 16 del 08.05.2019 recante determinazione delle fasi di correzione, stesura dell'elenco, apertura delle buste contenenti il cartellino identificativo e stesura graduatoria finale;
- g)- del medesimo “prosecutivo” verbale della Commissione di concorso n. 16 del 09.05.2019 di correzione di tutte le prove scritte di tutti i concorrenti;
- h)- dell'eventuale verbale, di data e protocollo sconosciuti, con il quale è stata disposta l'assegnazione delle prove scritte ad eventuali sottocommissioni - se esistenti e nominate - per la correzione con conseguente assegnazione dei punteggi;
- i)- del decreto Rettoriale protocollo generale n. 1852 del 13.03.2019 e protocollo tipologia n. 19/000153 del 12.04.2019 recante nomina dei componenti della Commissione esaminatrice di concorso;
- l)- per quanto di ragione, e quale atto preordinato seppur non immediatamente lesivo, del bando di concorso per l'ammissione ai Corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità ai sensi degli articoli 4 del D.M. 249/2010 (a.a. 2018/2019) emanato con Decreto Rettoriale dell'Università di Roma “Foro Italico” prot. n. 19/001852 del 13.03.2019;
- m)- correlativamente, e per quanto di ragione, del DDG del MIUR n. 118 del 21.02.2019 nella parte in cui prevede un complessivo contingente da destinare alla qui censurata procedura concorsuale di circa 14.000 unità sebbene evidentemente incongruente ed insufficiente rispetto ai posti vacanti e alle effettive esigenze di copertura degli organici scolastici;
- n)- analogamente, e solo quale atto preordinato e pretermesso, del D.M. n. 92 del 08.02.2019;

**o)-** ancora, e per quanto di ragione, di ogni altro atto anteriore, preordinato connesso e conseguenziale che, comunque, possa ledere gli interessi dei ricorrenti ivi incluso ogni eventuale provvedimento di valutazione adottato e mai comunicato e/o notificato ai ricorrenti.

### **Per l'accertamento e la declaratoria**

del diritto dei ricorrenti ad essere ammessi - **in via cautelare mediante indizione di prove suppletive** - alle successive prove orali di cui al detto concorso finalizzato alla selezione degli aventi diritto ad accedere ai Corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività didattico di sostegno agli alunni con disabilità per la scuola SECONDARIA di 2° GRADO di cui al Decreto Rettorale dell'Università di Roma "Foro Italico" prot. n. 19/001852 del 13.03.2019 e al D.M. n. 92 del 08.02.2019;

### **per la condanna in forma specifica ex art. 30, comma 2, c.p.a.**

delle Amministrazioni intimate all'adozione del relativo provvedimento - anche cautelare - di ammissione dei ricorrenti a partecipare (**mediante prove suppletive**) alle successive prove orali di cui al detto concorso per la selezione degli aventi diritto ad accedere ai Corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità per la scuola SECONDARIA di 2° GRADO di cui al Decreto Rettorale dell'Università di Roma "Foro Italico" prot. n. 19/001852 del 13.03.2019 e al D.M. n. 92 del 08.02.2019 e, comunque, in via subordinata, al risarcimento dei danni in forma specifica.

**o - O - o**

### **Sintesi dei motivi di ricorso:**

- 1)- Insufficienza del tempo utilizzato per la correzione degli elaborati;**
- 2)- Genericità dei criteri di valutazione della prova nonché mancata adozione collegiale degli stessi;**

- 3)- Unicità del verbale di segmentazione delle fasi e correzione delle prove con connessa illegittimità/nullità dello stesso;
- 4)- Irragionevolezza sostanziale della valutazione se rapportata al contenuto effettivo della prova resa dai ricorrenti e alla genericità dei criteri - non ostesi - di valutazione con conseguenziale disancoramento dei criteri rispetto alla valutazione della prova semmai realmente esperita;
- 5)- La concorrenza dei voti delle tre fasi alla determinazione del voto finale (preselettiva + prova scritta + prova orale) impone una valutazione della soglia di sbarramento della prova scritta (21/30) a valle secondo il principio della media ponderata;
- 5)- L'intera procedura concorsuale è stata contrassegnata da una serie di diffuse irregolarità che hanno inciso sulla complessiva attendibilità delle prove;
- 6)- Il Giudice Amministrativo, per quanto di analogica applicazione, ha già censurato le “soglie di sbarramento” (Tar Lazio, Decreto n. 2442 del 29.04.2019 e successiva ordinanza confermativa n. 3877 del 12.06.2019; Tar Catania, Decreto n. 322 del 23.05.2019 e successiva ordinanza confermativa n. 362 del 13.06.2019; TAR Salerno, Sez. I, Decreti n. 226 del 13.05.2019 e n. 229 del 16.05.2019) di talchè gli esiti successivi comprovano la inattendibilità delle correzioni (semai effettuate);
- 7) Il Tar Lazio con ordinanza n. 2391 del 23.04.2019 ha rilevato la irragionevolezza del complessivo numero di unità da ammettere ai corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità;
- 8)- Talune facoltà **non** hanno utilizzato i posti a concorso di talchè, nell'ottica della già accertata insufficienza del complessivo contingente di unità destinate al IV° ciclo TFA, e della endemica carenza di disponibilità negli organi di sostegno unitamente alle eccedenze di disponibilità presso taluni atenei, pare ragionevole estendere ai ricorrenti la possibilità di accedere al percorso di specializzazione.

## F a t t o

Prima di esaminare la sequenza degli accadimenti, occorre evidenziare che, **per ragioni analoghe**, afferenti, in particolare, la errata composizione delle Commissioni di concorso ovvero le più ampie e generiche irregolarità procedurali, Codesto On. Tribunale, sia pur nell'ambito dell'ultimo concorso per dirigenti scolastici, ha censurato prima i criteri fissati dal MIUR per il superamento della preselezione (cfr. TAR Lazio, Roma, sez. III bis, ordinanze n. 6056/2018; 6059/2018, 6057/2018; 6060/2018 e 6054/2018 del 12.10.2018; ma anche sul tema Consiglio di Stato, decreti monocratici n. 5061/2018, 5062/2018, 5066/2018, 5067/2018 e 5068/2018 e successive ordinanze unica per riunione n. 5978 pubblicata del 07.12.2018), poi ordinato la ripetizione delle prova e, quindi da ultimo, addirittura caducato l'intera procedura (a titolo esemplificativo: TAR Lazio, Roma, sez. III bis, sentenza n. 8655 del 02.07.2019); analogamente, **e proprio con riguardo alla procedura di accesso al TFA**, diversi sono stati i provvedimenti che hanno censurato gli "ondivaganti" sbarramenti (Tar Lazio, Decreto n. 2442 del 29.04.2019 e successiva ordinanza confermativa n. 3877 del 12.06.2019; Tar Catania, Decreto n. 322 del 23.05.2019 e successiva ordinanza confermativa n. 362 del 13.06.2019; TAR Salerno, sez. I, Decreti n. 226 del 13.05.2019 e n. 229 del 16.05.2019) ovvero, ancor meglio, il complessivo incongruo contingente destinato alla procedura che ci occupa (cfr. Tar Lazio, ordinanza n. 2391 del 23.04.2019).

Ciò a dire con immediatezza, e in ottica analogica, come i vizi qui dedotti, appaiano anche *prima facie* ingenerare profili di potenziale caducabilità della procedura ovvero, quantomeno, giustificare un'ammissione alla successiva prova orale (ovvero una **correzione/ricorrezione reale** delle prove scritte) in un'ottica di adeguato bilanciamento dei contrapposti interessi.

Ciò premesso, e non sottovalutando le anzidette irregolarità che sull'intero territorio nazionale hanno contraddistinto l'espletamento della prova, occorre evidenziare come i provvedimenti qui gravati siano preoccupanti nella misura in cui la endemica

carenza di “professionalità” destinate a soddisfare e compensare le *vacatio* degli organici scolastici in tema di “sostegno” ai discenti avrebbe **imposto** un diverso contegno dell’Amministrazione in sede di determinazione dei criteri di accesso alla procedura di formazione (TFA) e tanto più che molteplici, nel corso del tempo, sono stati i pronunciamenti con cui l’intero impianto Giudiziario (ivi incluso l’Ecc.mo Consiglio di Stato) ha censurato qualsivoglia forma di limitazione dell’assistenza rispetto alla quale sono state ritenute addirittura recessive anche le esigenze di bilancio (cfr. a titolo esemplificativo: Corte Costituzionale, sentenza n. 80 del 22.02.2010).

Tale introduzione, apparentemente ultronea, è utile a contestualizzare l’oggetto del ricorso che andrà esaminato anche e, soprattutto, in relazione alla prevalenza dell’interesse pubblico alla ottimizzazione delle risorse destinate al “sostegno” e, ancor più, alla salvaguardia della professionalità già acquisite sul campo ovvero già sostanzialmente interne al “mondo” scuola.

Pertanto, con immediatezza invocandosi un provvedimento che garantisca la partecipazione alla prova orale **mediante prove suppletive** (soprattutto attraverso **una reale verifica degli elaborati**), occorre ricordare che i ricorrenti rappresentano (in buona parte) una categoria omogenea di insegnanti **precari** in possesso di titoli di studio valido per l’accesso alla docenza sulla disciplina curriculare che, peraltro, **prestano (tutt’ora) o hanno prestato** servizio (**anche su posti di sostegno**) per uno specifico ordine e grado di istruzione (infanzia, primaria, secondaria di I e di II grado).

Alcuni dei ricorrenti, pertanto, **svolgono (o hanno svolto)** servizio sul sostegno per il grado di scuola per cui intendono specializzarsi, risultano o sono risultati destinatari di nomine a tempo determinato essendo stati assegnati, ex art. 13, comma VI, L. n. 104 del 1992, alle classi in contitolarità con i docenti curricolari e investiti del delicato compito di facilitare l’integrazione scolastica agli alunni diversamente abili così partecipando alla programmazione educativa e didattica e alla elaborazione e verifica



delle attività che competono ai consigli di interclasse e di classe nonché ai collegi docenti.

Codesti insegnanti collaborano (**tutt'oggi**) o hanno collaborato, in particolare, nella stesura del Piano Educativo Individualizzato (cd. PEI), utilizzato per descrivere gli interventi che le istituzioni scolastiche devono mettere in atto nei confronti degli alunni con bisogni educativi speciali, a norma di legge n. 104/92, **all'interno del Gruppo di Lavoro denominato GLH**, come si evince dalla lettura dell'art. 12, comma V, della L. 104/92 e dal D.P.R. del 24.02.94, prendendo, altresì, visione di tutta la documentazione riguardante l'alunno con disabilità (Diagnosi Funzionale - DF -, Profilo Dinamico Funzionale - PDF -, relazione finale stilata a fine anno scolastico), contribuendo, in definitiva, alla specificazione dei processi di integrazione nonché all'attribuzione delle ore di sostegno necessarie all'alunno diversamente abile, anche partecipando alla elaborazione e verifica delle attività di competenza dei consigli di interclasse, dei consigli di classe e dei collegi dei docenti nonché svolgendo compiti di collaborazione con le famiglie e le strutture sanitarie del territorio (C.M. 184 del 03.07.1991).

I ricorrenti, pertanto, inoltrata rituale domanda di partecipazione alla procedura concorsuale, nella prefissata data del **16.04.2019**, hanno preso parte alla preselezione **superandola con ottimi voti (All. 8)**, hanno, quindi, preso parte alla successiva prova scritta del 30.04.2019 all'esito della quale, con non poco stupore, sulla base di una correzione "lampo" frutto di criteri apparentemente predeterminati solo mezz'ora prima della prova (e giammai comunicati), hanno riportato tutti voti almeno **apparentemente insufficienti** a superare la soglia di sbarramento (21/30) (**All. 9**).

Gli esiti sono dettagliatamente descritti nel sottostante prospetto dal quale emerge che gli odierni ricorrenti, sebbene, si ripete, abbiano conseguito un punteggio ampiamente al di sopra della sufficienza nella fase preselettiva e abbiano pienamente soddisfatto i pur generici (e non ostesi) criteri fissati dalla Commissione di concorso nella valutazione della prova scritta, sono stati esclusi dalla prova scritta.

In particolare:

**1)- Daniela di Casola** (con servizio dal 12.09.2018 al 16.03.2019 su classe curricolare) ha sostenuto la preselezione (secondaria di II° grado) riportando un punteggio pari a **23.5/30**; ha sostenuto la prova scritta riportando un punteggio pari a **17/30**;

**2)- Concetta Ferraro** (con servizio nell'a.s. 2018/2019 su classe curricolare) ha sostenuto la preselezione (secondaria di II° grado) riportando un punteggio pari a **24/30**; ha sostenuto la prova scritta riportando un punteggio pari a **16/30**;

**3)- Luisa Perna** ha sostenuto la preselezione (secondaria di II° grado) riportando un punteggio pari a **23,50/30**; ha sostenuto la prova scritta riportando un punteggio pari a **15/30**;

**4)- Maria Domenica Salzillo** (con servizio nell'a.s. 2015/2016 e 2018/2019 su sostegno e nell'a.s. 2016/2017 e 2017/2018 servizio su classe curricolare) ha sostenuto la preselezione (secondaria di II° grado) riportando un punteggio pari a **25/30**; ha sostenuto la prova scritta riportando un punteggio pari a **17/30**;

**5)- Roberta Sozio** ha sostenuto la preselezione (secondaria di II° grado) riportando un punteggio pari a **24/30**; ha sostenuto la prova scritta riportando un punteggio pari a **17/30**;

**6)- Margherita Tessitore** (con servizio nell'a.s. 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015 su classe curricolare e nell'a.s. 2016/2017, 2017/2018 e 2018/2019 - **quindi per 36 mensilità - su sostegno**) ha sostenuto la preselezione (secondaria di II° grado) riportando un punteggio pari a **26/30**; ha sostenuto la prova scritta riportando un punteggio pari a **17/30**;

**7)- Silvia Tavoletta** (con servizio dal 05.11.2009 al 12/06/2010, dal 19.11.2010 al 11.06.2011 dal 16.03.2012 al 02.04.2012, dal 08.10.12 al 13.06.2013, dal 29.10.2013 al 14.06.2014, dal 22.09.2014 al 17.12.2014, dal 12.01.2015 fino al 15.06.2015, dal 12.10.2015 al 06.11.2015, dal 09.11.2015 al 04.12.2015, dal 09.12.2015 al

18.12.2015 su classe curricolare; dal 13.02.2012 al 20.02.2012, dal 21.02.2012 al 06.03.2012, dal 07.03.2012 al 05.04.2012, dal 11.04.2012 al 18.04.2012, dal 19.04.2012 al 13.06.2012, dal 21.12.2015 al 06.01.2016, dal 07.01.2016 al 30.06.2016, dal 12.10.2016 al 14.11.2016, dal 18.11.2016 al 30.06.2017, dal 28.09.2017 al 30.06.2018 e dal 21.09.2018 al 30.06.2019 - quindi per ben oltre 36 mensilità - su sostegno)) ha sostenuto la preselezione (secondaria di II° grado) riportando un punteggio pari a **24/30**; ha sostenuto la prova scritta riportando un punteggio pari a **17/30**;

**8)- Lucio Zampella** ha sostenuto la preselezione (secondaria di II° grado) riportando un punteggio pari a **23/30**; ha sostenuto la prova scritta riportando un punteggio pari a **16/30**;

**9)- Maria Cristina Pontillo** (con servizio nell'a.s. 2016/2017 su sostegno) ha sostenuto la preselezione (secondaria di II° grado) riportando un punteggio pari a **23,50/30**; ha sostenuto la prova scritta riportando un punteggio pari a **17/30**;

**10)- Chiara Passeri** (con servizio nell'a.s. 2013-2014 su classe curricolare) ha sostenuto la preselezione (secondaria di II° grado) riportando un punteggio pari a **25,50/30**; ha sostenuto la prova scritta riportando un punteggio pari a **17/30**;

**11)- Maria Scandurra** (con servizio nell'a.s. 2014/2015, 2017/2018 e 2018/2019 su classe curricolare) ha sostenuto la preselezione (secondaria di II° grado) riportando un punteggio pari a **23/30**; ha sostenuto la prova scritta riportando un punteggio pari a **14/30**;

**12)- Angela De Sena** (con servizio nell'a.s. 2003/2004, 2004/2005 e 2005/2006 su classe curricolare e nell'a.s. 2017/2018 e 2018/2019 su sostegno) ha sostenuto la preselezione (secondaria di II° grado) riportando un punteggio pari a **23,50/30**; ha sostenuto la prova scritta riportando un punteggio pari a **16/30**;

**13)- Beatrice Chierico** ha sostenuto la preselezione (secondaria di II° grado) riportando un punteggio pari a **23/30**; ha sostenuto la prova scritta riportando un punteggio pari a **17/30**;

**14)- Enrico Maria Sebastiani** ha sostenuto la preselezione (secondaria secondo grado) riportando un punteggio pari a **26/30**; ha sostenuto la prova scritta riportando un punteggio pari a **17/30**;

**15)- Antonietta Sorrentino** ha sostenuto la preselezione (secondaria secondo grado) riportando un punteggio pari a **23/30**; ha sostenuto la prova scritta riportando un punteggio pari a **17/30**;

**16)- Laura Cardillo** ha sostenuto la preselezione (secondaria secondo grado) riportando un punteggio pari a **25.5/30**; ha sostenuto la prova scritta riportando un punteggio pari a **15/30**;

**17)- Antonia Carmela Guida** ha sostenuto la preselezione (secondaria secondo grado) riportando un punteggio pari a **26/30**; ha sostenuto la prova scritta riportando un punteggio pari a **16/30**.

La valutazione di inidoneità resa dalla Commissione lascia, tuttavia, perplessi se rapportata al tempo complessivo di correzione delle prove, alla genericità dei criteri di valutazione per come, peraltro, non concretamente applicati alle prove dei ricorrenti (**semmai realmente corrette**) e, a più ampio respiro, a tutte le irregolarità che hanno contraddistinto la procedura concorsuale (valgano gli ondivaganti parametri di sbarramento della preselezione se correlati agli esiti dei diversi atenei, **l'annullamento e la ripetizione** di talune prove contraddistinte da test palesemente sbagliati, la disparità di trattamento tra concorrenti, la probabile violazione del principio dell'anonimato).

Le risultanze della prova scritta, pertanto, appaiono assolutamente censurabili e ciò a maggior ragione in considerazione anche dell'attività specifica prestata da molti dei ricorrenti sulla materia del sostegno ponendosi la evidente necessità - corroborata

dalle *vacatio* negli organici scolastici e dalla incongruità del complessivo contingente riservato alla procedura di cui è causa - di preservare, *rectius* garantire il perfezionamento del bagaglio didattico già acquisito sul campo dai ricorrenti medesimi.

E ciò nel solco segnato dal il Ministero che dopo peraltro aver utilizzato i ricorrenti (o almeno alcuni di essi) **per anni** anche su posti di sostegno, attraverso una procedura completamente sballata e contrassegnata da una serie ampia di irregolarità e **disparità valutative**, nega **ORA** la possibilità di aspirare a formalizzare la professionalità acquisita nel tempo così anche violando i più consolidati orientamenti della giustizia europea in tema di divieto di discriminazione tra attività dei docenti (cfr. **per analogia**: sentenza della Corte 11.01.2001, causa C 389/98 P, Gevaert/Commissione, Racc. pag. I 65, punto 54; sentenze del Tribunale di primo grado 15.03.1994, causa T 100/92, La Pietra/Commissione, Racc. PI pagg. I A 83 e II 275, punto 50; 16.04.1997, causa T 66/95, Kuchlenz-Winter/Commissione, Racc. pag. II 637, punto 55, e 21.07.1998, cause riunite T 66/96 e T 221/97, Mellett/Corte di giustizia, Racc. PI pagg. I A 449 e II 1305, punto 129; ordinanza del Tribunale di primo grado 09.07.2007, causa T 415/06 P, De Smedt/Commissione, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 52).

La complessiva procedura (e quantomeno la solo **apparente correzione** degli elaborati dei ricorrenti) è stata, quindi, contrassegnata da una serie di irregolarità e, soprattutto, **quanto alla illogicità della valutazione della prova scritta**, da una palmare irragionevolezza dei criteri fissati che ingenerano anche una clamorosa disparità di trattamento sicchè l'esclusione degli odierni ricorrenti dalla partecipazione alla successiva prova orale è illegittima e va annullata per i seguenti

### **M o t i v i**

**I)- VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 4 DEL BANDO EMANATO CON DECRETO RETTORALE DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI FORO ITALICO N. 1852 DEL 13.03.2019, VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 1, COMMA**

2, E 7, COMMA 3, E 12 D.P.R. 09.05.1994 n. 487. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 400 D.LGS. n. 297 del 16.04.1994. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL D.LGS n. 165 DEL 30.03.2001. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI CONTESTUALITÀ E DI *PAR CONDICIO*. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI UGUAGLIANZA DECLINATO SECONDO IL CANONE DELLA RAGIONEVOLEZZA DI CUI ALL'ART. 3, COMMA 1, DELLA COSTITUZIONE. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI PARITÀ DI ACCESSO DEI CITTADINI NEGLI IMPIEGHI PUBBLICI DI CUI AL COMBINATO DISPOSTO DEGLI ARTT. 97, COMMA 1, 51, COMMA 1, 3, COMMA 1, DELLA COSTITUZIONE. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI MERITOCRATICI DI BUON ANDAMENTO DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA DI CUI ALL'ART. 97, COMMA 1, DELLA COSTITUZIONE, VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 3, 97 E 24 COST. NONCHE' VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 3 L. 07.08.1990 N. 241, ED ECCESSO DI POTERE PER ARBITRARIETÀ, MANIFESTA INGIUSTIZIA, ILLOGICITÀ E DISPARITÀ DI TRATTAMENTO, SVIAMENTO.

In via introduttiva, poiché rilevante nella complessiva delibazione della vicenda sottoposta all'esame del Collegio, occorre sottolineare che in merito alla impugnata procedura concorsuale il TAR Lazio, chiamato ad esprimersi sul Decreto del Ministero dell'istruzione, dell'Università e della Ricerca del 21.02.2019 n. 118 di autorizzazione all'avvio dei corsi di Tirocinio Formativo Attivo propedeutici all'acquisizione della specializzazione per le attività di sostegno didattico degli alunni con disabilità, rilevata in particolare **l'insufficienza dei posti complessivamente autorizzati rispetto al fabbisogno di personale docente specializzato nonché l'irragionevolezza della loro ripartizione tra gli atenei rispetto al reale fabbisogno territoriale**, ha ordinato al MIUR l'immediata revisione dei posti autorizzati e la produzione di una dettagliata relazione *“allegando ogni relativo supporto documentale come i pareri espressi dai Comitati regionali di coordinamento delle Università in merito alla congruenza tra le offerte formative comunicate dalle Università e il fabbisogno di personale specializzato rilevato dagli Uffici Scolastici Regionali; i provvedimenti con i quali gli Uffici Scolastici Regionali*

*hanno espresso il fabbisogno degli insegnanti specializzati sul sostegno per il triennio 2019-2021; i documenti attestanti la consistenza degli organici di sostegno di diritto e “in deroga” nelle diverse regioni italiane; i documenti attestanti il numero degli insegnanti specializzati impiegati nei posti di sostegno di diritto e “in deroga” nelle diverse regioni italiane e ogni altro documento ritenuto utile ai fini della controversia”* (cfr. Tar Lazio, ordinanza n. 2391 del 23.04.2019); ciò assume rilievo nella misura in cui l’esecuzione di quel provvedimento determinerà un **ampliamento** dei complessivi posti a concorso che ben si bilancia con la chiesta cautela e con l’invocata possibilità di accedere alle successive fasi (così verificando in concreto la preparazione dei ricorrenti) nonché preservando il percorso didattico di fatto fino ad oggi osservato.

A tanto aggiungasi **l’inutilizzo** di alcuni dei posti previsti dal complessivo contingente (cfr. a titolo indicativo bandi Verona e Bergamo) che, infatti, sono stati nuovamente messi a disposizione degli idonei di altre procedure concorsuali; ciò vieppiù a conferma della assoluta necessità di acquisire il più ampio numero di specializzati.

Tanto premesso, va subito evidenziato che la procedura oggetto di esame è stata sin dall’inizio contrassegnata da plurime problematiche ed irregolarità che ne hanno condizionato significativamente l’andamento a partire dalla censurata prova preselettiva; ciò ad evidenziare, con immediatezza, che le parametrizzazioni del bando sono state più volte sconfessate sia quanto alla inattendibilità delle prove preselettive sia quanto alla eguale e ancor più evidente inattendibilità delle risultanze di ogni singola prova (con particolare riguardo, per quello che ci occupa, alla prova scritta) con l’aggravante della più che solo potenziale violazione del principio dell’anonimato.

In particolare, da un attento esame dei verbali delle operazioni di correzione e di valutazione delle prove (**a risposta aperta**) emerge un dato che depone per la solo apparente correzione delle stesse e, viceversa, per la natura **potenzialmente fittizia**

**delle valutazioni rese** ciò concretando non solo vizio del procedimento ma anche carenza assoluta di motivazione se rapportata al voto attribuito.

Dall'esame del verbale n. 16 del **08-09.05.2019** risulta, infatti, che nella seduta del 09.05.2019 la Commissione (aperte le operazioni alle ore 09.00 e chiuse le stesse alle ore 12.00; riaperte alle ore 14.00 e chiuse definitivamente alle ore 19.00) ha corretto 252 elaborati; ha, quindi, impiegato complessivamente **8 ore** per esaminare tutti gli elaborati (cfr. verbale n. 16 del 09.05.2019 - **All. 5**).

Ebbene, se effettuiamo una operazione matematica considerando il tempo complessivo di correzione spalmato su ogni singola prova ( $8 \text{ ore} \times 60 \text{ minuti} = 480 \text{ minuti}$ ;  $252 \text{ elaborati} = 114 \text{ secondi}$ ;  $3 \text{ quesiti} = 38 \text{ secondi per singolo quesito}$ ) ne emerge un dato sconcertante che depone per la sostanziale **inesistenza di valutazione/correzione**.

Dividendo, infatti, il tempo complessivo della correzione per il numero degli elaborati (ciascuno dei quali recante 3 risposte aperte e quindi argomentate) viene fuori che la Commissione - **vincolata al rispetto dei parametri per come apparentemente fissati nella griglia di valutazione e tenuta ad una valutazione collegiale** - avrebbe impiegato nemmeno 40 secondi per leggere, esaminare, commentare e valutare ogni singolo quesito sebbene, solo la lettura del singolo testo reso dai candidati talora implichi un tempo medio che oscilla intorno ai 2 minuti per quesito; in altre parole saremmo al cospetto di una Commissione di fenomeni che in poco meno di circa 40 secondi ha avuto la capacità, per ogni singolo candidato, di leggere i quesiti e le articolate risposte, commentarli, discuterli e, quindi, rendere una “valutazione” analitica e compiuta (*sic!*).

Né il dato si attenua anche a voler operare una media ponderata ipotizzando che magari non tutti i candidati della specifica giornata abbiano risposto a tutti e 3 i quesiti perché, in ogni caso, il tempo complessivamente considerato di valutazione della singola prova, sviscerato attraverso i diversi criteri e parametri fissati nella griglia di valutazione, è sostanzialmente **inesistente**; e tutto ciò a voler immaginare che la Commissione (che ha deliberato **collegialmente**) dalle 09.00 alle ore 12.00 e dalle



14.00 alle 19.00 abbia lavorato **ininterrottamente** senza concedersi né un caffè né un bisogno fisiologico perché in tal caso la media considerata scenderebbe ancor più drasticamente.

Tantomeno inciderà sull'irrisorio tempo dedicato alla correzione l'eventuale avverso tentativo di operare una dilatazione temporale della correzione (comunque insufficiente) agganciandosi alla seduta del giorno antecedente (08.05.2019) laddove non viene indicato il momento di inizio della correzione (ma solo quello - **19.30** - di sospensione) e tanto più che l'intera seduta (apertasi alle ore **17.00**) è stata dedicata alla determinazione delle fasi della procedura e, soprattutto, all'almeno apparente "*scioglimento dei sigilli del plico contenete le prove d'esame dei candidati*"; senza voler, peraltro, considerare la complessiva illegittimità/nullità del verbale che laddove spalmato su due diverse giornate andava disgiunto con relativa precisa annotazione dell'inizio e della fine di ogni singola procedura.

Detto verbale, infatti, ingloba due diverse giornate (08.05.2019 e 09.05.2019) che, pur contemplando fasi bene diverse e segmentate (presa di atto dei criteri di valutazione, scioglimento anonimato, apertura plichi e abbinamento codici e, quindi, correzione) tuttavia non indica in modo preciso l'inizio e la fine di ciascuna di esse ciò riverberando effetti sulla legittimità complessiva delle operazioni e, in ogni caso, sulla non corretta individuazione dei tempi dedicati a ciascuna delle fasi per quanto incidente sul tempo di correzione degli elaborati.

Al riguardo, infatti, si è più volte chiarito che pur in assenza di specificazioni del bando, la confezione di atti/verbali separati va sempre prediletta e preferita al commistionamento delle fasi di talchè la verbalizzazione "congiunta" è ammessa solo laddove - e non è il caso di specie - non determini l'insorgenza di errori/omissioni ovvero di dubbi circa l'individuazione, in particolare, della fase di correzione degli elaborati (TAR L'aquila, sentenza n. 2 del 02.01.2017 ma anche TAR Lazio, Roma, sez. I, sentenza n. 10460 del 30.10.2018).

Ma ritornando al dato assorbente del tempo di correzione, giova ricordare che la questione è stata più volte affrontata dal Giudice amministrativo secondo il quale,

lapidariamente, **si è appunto censurata la esiguità del tempo di correzione se rapportato al numero degli elaborati esaminati** (per analogia: “Se invero il giudizio negativo o positivo di una prova scritta può emergere all’evidenza dalla mera lettura di un elaborato che viene fatta da soggetti (i commissari d’esame), che, in virtù della loro competenza specifica, sono chiamati a selezionare i candidati, resta il fatto che l’operazione di correzione dei tre elaborati del ricorrente, che la Commissione era chiamata a valutare, richiedeva una serie di modalità, alle quali ogni commissario si doveva attenere. È stata, infatti, predisposta “una griglia di valutazione” con i seguenti “indicatori”: “correttezza e proprietà linguistica; pertinenza alla traccia e rispetto delle consegne; conoscenza dei contenuti; capacità organizzative e rielaborazione personale”, e la valutazione di ogni quesito doveva essere fatta in base alla media risultante dalla somma dei punteggi di ogni singolo criterio, con il risultato che la valutazione globale è data dalla somma delle valutazioni dei quesiti divisa per tre. Ora, è chiaro che non si tratta di operazioni particolarmente complesse, specie se tutti i commissari si trovano d’accordo sulla valutazione dell’elaborato da cui emerge all’evidenza l’eccellenza o l’assoluta negatività, ma per ipotesi intermedie il tempo che l’istante indica in **quattro minuti per la correzione della prova**, articolata nella risposta ancorché in forma breve a tre distinti quesiti (la commissione avrebbe esaminato gli elaborati di oltre 50 candidati in quattro ore), **pare eccessivamente ridotto, ed è tale da ingenerare dubbi sul fatto che la lettura della prova scritta sia stata fatta in modo da non suscitare perplessità sul giudizio di non sufficienza espresso.** D’altra parte proprio la griglia di valutazione predisposta dalla commissione imponeva a quest’ultima di dover valutare il prodotto intellettuale del candidato sotto quattro distinti profili con un’operazione logica che, in base a comune regola di esperienza, richiede un impegno ragionevolmente eccedente il lasso temporale di poco più di un minuto dedicato alla cognizione ed espressione del giudizio in ordine a ciascuna risposta ai quesiti sottoposti ai concorrenti. Una maggiore e più prudente ponderazione veniva, nella specie, a collegarsi al tipo di esame (concorso riservato per titoli ed esami), al quale

*partecipavano candidati, la cui valutazione (da svolgersi in modo serio e selettivo) era chiamata a tener conto della pluriennale esperienza acquisita da ognuno di essi nello specifico insegnamento della religione cattolica”* (Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza n. 3668 del 21.03.2006 ma già prima Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza n. 241 del 08.02.2005).

I dati evidenziati (una media di correzione per singolo quesito che è inferiore ai 40 secondi) depongono, quindi, e non soltanto in termini di mero sospetto ma di concretezza della contestazione, per la **simulazione della correzione** a fronte della quale, tenuto anche conto della completezza delle risposte fornite dai ricorrenti, ben può ipotizzarsi una ammissione diretta alla successiva prova orale ovvero, una nuova correzione (con diversa commissione) ovvero ancora, ma in via meramente subordinata e per i motivi esplicitati in seguito, un rifacimento della prova.

**o - O - o**

Il vizio dedotto, peraltro, da contezza di una istruttoria fittizia che riverbera effetti anche sotto l'aspetto motivato in relazione alla previsione di cui all'art. 3 L. 241/90 atteso che il tempo dedicato alla correzione degli elaborati è sintomatico di una istruttoria motivata inesistente che si sostanzia in una **NON** motivazione.

Se, infatti, ex art. 3 L. n. 241/90, e successive modificazioni ed integrazioni (pure richiamato dall'art. 8 del D.M. 12.4.2006) “*ogni provvedimento amministrativo, compresi quelli concernenti.....lo svolgimento dei pubblici concorsi.....deve essere motivato*” e se, soprattutto, l'azione amministrativa deve essere ispirata a principi di economicità, efficacia, **pubblicità e trasparenza**, va da sé l'illegittimità del voto attribuito ai ricorrenti laddove espressione di una istruttoria solo apparente.

L'obbligo di motivare le valutazioni espresse nelle procedure concorsuali consegue a puntuali previsioni normative e corrisponde ad ineludibili esigenze di **trasparenza** dell'attività amministrativa, che trovano fondamento nei principi di imparzialità e di buon andamento ex art. 97 Cost., sicché l'adempimento di tale obbligo va sempre assicurato determinando, in mancanza, vizio dell'intera procedura.

Se, quindi, la funzione della motivazione del provvedimento amministrativo è quella di consentire al cittadino la ricostruzione dell'*iter* logico–giuridico attraverso cui l'Amministrazione si è determinata ad adottare un atto, al fine di controllare il corretto esercizio del potere, onde far valere, eventualmente, le proprie ragioni (cfr. *ex multis*: Consiglio di Stato, sez. IV, 7.11.2002, n. 6063; C.d.S., sez. IV, 29.4.2002, n. 2281), è evidente che, nel caso *de quo* **nulla è dato capire in merito alle presunte ragioni del MIUR e della Commissione di concorso.**

Pertanto, benché non sia possibile definire uno schema rigido, fisso ed immutabile adottando il quale può dirsi assolto da parte dell'Amministrazione l'onere della motivazione, è innegabile che almeno una parvenza di motivazione deve essere addotta nell'atto, tanto più se lesivo della posizione del destinatario, non potendosi concretare nella sintetica comunicazione di privazione di un diritto legittimamente spettante.

In altre parole, ciò che si richiede, perché l'atto sia posto al riparo da censure concernenti la parte motiva, è che **siano palesate le ragioni giustificatrici della decisione racchiusa nel provvedimento impugnato**, non potendo la motivazione esaurirsi in mere enunciazioni generiche (cfr.: C.d.S., sez. V, 07.04.2004 n. 1969; C.d.S., sez. IV, 15.12.2000, n. 6687; C.d.S. sez. VI, 12.12.2000, n. 6566; C.d.S., sez. VI, 19.07.1999, n. 981; C.d.S., sez. VI, 01.12.1999, n. 2069; C.d.S., sez. V, 13.01.1998, n. 65) frutto della negata applicazione dei principi generali.

Tali evidenti e documentali considerazioni rendono, quindi, illegittimo l'operato del MIUR accentuando vieppiù anche l'illegittimità derivante dall'inesistenza di logici ed equi criteri (che tali possano definirsi), nei quali poter in qualche maniera individuare il tortuoso percorso della Commissione, sicché la garanzia di adeguata tutela delle ragioni del privato nei confronti della Pubblica Amministrazione viene completamente calpestata dalla erroneità del presupposto, dalla mancanza assoluta di istruttoria e di motivazione che non consente di individuare in alcun modo le reali

ragioni sottese alla scelta, lasciando di contro ampi spazi dubitativi sulla legalità della procedura osservata.

È allora evidente che non risultando esplicitate e, quindi, comprensibili le ragioni sottese alla valutazione delle prove sostenute dai ricorrenti, o meglio non essendo in alcun modo possibile capire qual è la *ratio* che sottende il comportamento del MIUR, va da sé l'integrale ed assorbente **assenza di una qualsivoglia motivazione** tale da determinare l'illegittimità del comportamento serbato dalla Commissione di concorso.

Vi sono, pertanto, evidenti elementi che depongono per la **simulazione della correzione delle prove** nonché per la sostanziale mancata esplicitazione motiva delle ragioni che giustifichi l'esclusione dei ricorrenti.

**II)- VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 4 DEL BANDO EMANATO CON DECRETO RETTORALE DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI FORO ITALICO N. 1852 DEL 13.03.2019, VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 1, COMMA 2, E 7, COMMA 3, E 12 D.P.R. 09.05.1994 n. 487. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 400 D.LGS. n. 297 del 16.04.1994. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL D.LGS n. 165 DEL 30.03.2001. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI CONTESTUALITÀ E DI *PAR CONDICIO*. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI UGUAGLIANZA DECLINATO SECONDO IL CANONE DELLA RAGIONEVOLEZZA DI CUI ALL'ART. 3, COMMA 1, DELLA COSTITUZIONE. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI PARITÀ DI ACCESSO DEI CITTADINI NEGLI IMPIEGHI PUBBLICI DI CUI AL COMBINATO DISPOSTO DEGLI ARTT. 97, COMMA 1, 51, COMMA 1, 3, COMMA 1, DELLA COSTITUZIONE. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI MERITOCRATICI DI BUON ANDAMENTO DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA DI CUI ALL'ART. 97, COMMA 1, DELLA COSTITUZIONE, VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 3, 97 E 24 COST. NONCHE' VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 3 L. 07.08.1990 N. 241, ED ECCESSO DI POTERE PER ARBITRARIETÀ', MANIFESTA INGIUSTIZIA, ILLOGICITÀ E DISPARITÀ DI TRATTAMENTO, SVIAMENTO.**

Intimamente connesso al motivo che precede è la illegittimità derivante dalla mancata collegiale determinazione dei criteri di valutazione della prova scritta.

Dall'esame del verbale n. 11 del **30.04.2019** emerge, infatti, che la fissazione dei criteri di valutazione della prova scritta è stata apparentemente decisa (peraltro solo mezz'ora prima dell'inizio della prova scritta) dalla Commissione che, invero, ha solo recepito i parametri "illustrati" dal Presidente.

Depongono in tal senso sia il tempo utilizzato dalla commissione per fissare tali criteri (appena 25 minuti) e sia, soprattutto, gli allegati (**già precompilati**) che sono stati semplicemente "illustrati" alla Commissione di talchè l'approvazione degli stessi - seppur apparentemente salvaguardata dall'approvazione all'unanimità - non è espressione di una valutazione collegiale bensì semplice recepimento di criteri prefissati da altri.

Eppure costituisce *jus receptum* il principio in forza del quale la Commissione esaminatrice opera come collegio perfetto in tutti i momenti in cui vengono adottate determinazioni rilevanti ai fini della valutazione dei candidati (cfr. TAR Lazio, Roma, Sez. III bis, 14.11.2018, n. 10964. In termini, cfr. *ex multis* Cons. Stato, Sez. VI, 18.09.2017, n. 4362) di talché il mero recepimento di indicazioni esterne (che siano tali anche le illustrazioni del Presidente) mina in radice il principio della collegialità della decisione con conseguente invalidità delle attività svolte.

Ma vi è di più perché a tutto concedere e, quindi, pur a voler ipotizzare che la determinazione dei criteri, almeno sotto il profilo procedurale, sia corretta (e così non è), non può non censurarsene, sotto il profilo sostanziale, la assoluta genericità che lungi dal rispettare la discrezionalità valutativa dell'organo giudicante, si traduce in evidente arbitrarietà.

I criteri e le modalità di valutazione delle prove concorsuali devono essere formulati non in termini generici, generali o astratti riferibili a determinate qualità e caratteristiche degli elaborati, **ma dettagliati e fungere da criteri motivazionali** (T.A.R. Lazio, Roma, sentenza n. 8426 del 25.07.2018).

Nel caso di specie i “preconfezionati” criteri (*“coerenza e pertinenza con la domanda: l’argomento trattato deve corrispondere con quanto richiesto nel quesito; Chiarezza espositiva: correttezza grammaticale, sintattica e lessicale e capacità di sintesi; Conoscenze sull’argomento: dimostrare conoscenze sull’argomento trattato”*) e che, peraltro, non sono stati resi noti se non pochi minuti prima dell’inizio della prova (così non consentendo l’adeguato direccionamento dell’attività dei candidati) per ragioni assolutamente analoghe, sono stati censurati proprio da Codesto Ecc.mo Tribunale che, a fronte della medesima generica formulazione (quali l’aderenza dell’elaborato alla traccia scelta, la chiarezza espositiva, la capacità di sintesi e completezza descrittiva, la capacità critica nell’affrontare le problematiche proposte, la capacità di valorizzazione funzionalità e applicabilità ai casi concreti), ha caducato l’operato della Commissione (cfr. Tar Lazio, Roma, sentenza n. 9714 del 03.10.2018 con la quale è stato accolto il ricorso proposto da un candidato non ricompreso tra i soggetti ammessi a sostenere la prova orale).

Né la censura è attenuata dalla almeno apparente fissazione dei criteri numerici (*“verranno assegnati ad ogni domanda un max di 10 punti così suddivisi: 3 punti per la coerenza con la domanda, 3 punti per la chiarezza espositiva e 4 punti per la conoscenza sull’argomento”*) laddove la estrema genericità se non vaghezza dei parametri fissati (indicano tutto e il contrario di tutto) imponeva, accanto al voto numerico, anche un giudizio discorsivo, quantunque sintetico.

Se, infatti, è vero che secondo l’orientamento della giurisprudenza amministrativa il voto numerico è in linea teorica sufficiente ad esprimere il giudizio sulle prove di un pubblico concorso, è altrettanto vero che allorquando si utilizzano criteri di estrema labilità nella loro parametrizzazione occorre, comunque, esplicitare il senso numerico mediante un, sia pur sintetico, giudizio che nel caso di specie è totalmente assente (cfr. schede di valutazione dei singoli compiti - **All. 10**).

Anche sotto tale profilo, pertanto, emerge la natura simulativa della correzione e la violazione di ogni scansione procedimentale.

**III)- VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 4 DEL BANDO EMANATO CON DECRETO RETTORALE DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI FORO ITALICO N. 1852 DEL 13.03.2019, VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 1, COMMA 2, E 7, COMMA 3, E 12 D.P.R. 09.05.1994 n. 487. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 400 D.LGS. n. 297 del 16.04.1994. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL D.LGS n. 165 DEL 30.03.2001. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI CONTESTUALITÀ E DI *PAR CONDICIO*. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI UGUAGLIANZA DECLINATO SECONDO IL CANONE DELLA RAGIONEVOLEZZA DI CUI ALL'ART. 3, COMMA 1, DELLA COTITUZIONE. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI PARITA' DI ACCESSO DEI CITTADINI NEGLI IMPIEGHI PUBBLICI DI CUI AL COMBINATO DISPOSTO DEGLI ARTT. 97, COMMA 1, 51, COMMA 1, 3, COMMA 1, DELLA COSTITUZIONE. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI MERITOCRATICI DI BUON ANDAMENTO DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA DI CUI ALL'ART. 97, COMMA 1, DELLA COSTITUZIONE, VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 3, 97 E 24 COST. NONCHE' VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 3 L. 07.08.1990 N. 241, ED ECCESSO DI POTERE PER ARBITRARIETA', MANIFESTA INGIUSTIZIA, ILLOGICITA' E DISPARITA' DI TRATTAMENTO, SVIAMENTO.**

Residualmente, ma non per minore importanza, va fatto un complessivo scrutinio dell'intera procedura concorsuale partendo dalla già rilevata e conclamata incongruità del contingente riservato alla procedura medesima anche passando attraverso la documentata inattendibilità (rilevante quanto al contenuto del presente ricorso) delle “valutazioni” esperite dalle varie Commissioni di concorso.

Quanto al primo aspetto (*“soli 14.000 posti a fronte di ben 51.107 insegnanti senza il prescritto titolo di specializzazione assegnati agli alunni disabili nell'anno scolastico 2018/2019”*) ... *nonché l'irragionevolezza della loro ripartizione tra gli atenei rispetto al fabbisogno territoriale (“soli 200 posti autorizzati per l'intera Regione Piemonte e di 320 posti per la Regione Emilia-Romagna, a fronte - per esempio - di 1.150 posti autorizzati nella Regione Calabria, 1.380 posti nella Regione*



*Marche, 1.240 nella Regione Puglia e 370 posti nella Regione Molise”)* ... *i provvedimenti con i quali gli Uffici Scolastici Regionali hanno espresso il fabbisogno degli insegnanti specializzati sul sostegno per il triennio 2019-2021 ... i documenti attestanti la consistenza degli organici di sostegno di diritto e “in deroga” nelle diverse regioni italiane ... i documenti attestanti il numero degli insegnanti specializzati impiegati nei posti di sostegno di diritto e “in deroga” nelle diverse regioni italiane”* - cfr. stralcio Tar Lazio, ordinanza n. 2391 del 23.04.2019) deve indurre una profonda riflessione il generale meccanismo di selezione di questo TFA che appare *in primis* simulato (è evidente che i compiti **non sono stati corretti** e ciò, a tenore dei calcoli esplicitati al primo motivo, in termini non solo probabilistici ma concreti e oggettivi) e che, in un’ottica di più ampio respiro, non garantisce né la selezione reale dei più bravi e meritevoli ma, soprattutto, non garantisce il soddisfacimento delle concrete esigenze di organico dell’Amministrazione e degli studenti affetti da disabilità.

A titolo esemplificativo e comparativo, valga in tal senso quanto accaduto presso l’Università di Enna Korè ove 11 ricorrenti ammessi alla prova scritta in ragione di provvedimento monocratico (poi confermato con ordinanza collegiale - **All. 11**) hanno brillantemente superato la prova scritta e quella orale con voti quasi tutti oscillanti tra il 28 e il 30 (All. 12 e 13); ciò a dire che le valutazioni effettuate (se effettuate) dalle Commissioni (seppur in quel caso concernenti le prove preselettive) sono state una vera e propria **farsa** rispetto alla quale, tenuto anche conto della incongruità del contingente posto a base concorsuale (cfr. Tar Lazio, ordinanza n. 2391 del 23.04.2019), e, quindi, **del prevalente interesse pubblico alla specializzazione sul sostegno del più ampio numero di docenti**, dovrebbe assolutamente assecondarsi l’istanza cautelare consentendo la partecipazione alla prova orale o quantomeno disporre una nuova (reale) correzione delle prove dei ricorrenti così verificando compiutamente la preparazione del candidato.

Ciò ancor meglio a dire che gli eventi (vedi anche identicamente quanto accaduto presso l'Unisalento ove egualmente gli assistiti della scrivente difesa hanno altrettanto brillantemente superato gli scritti e gli orali - **All. 14**) dimostrano come sia opportuno quantomeno riconoscere ai candidati **la possibilità** di accedere alla successiva prova (quale che sia) ove starà a loro provare la competenza e la preparazione; diversamente gli esiti cautelari rimarranno assorbiti senza che possa di contro ravvisarsi alcun danno all'Amministrazione.

Peraltro, proprio la concorrenza di ciascuna delle tre fasi (preselezione, scritto e orale) alla formazione del voto finale depone vieppiù per la opportunità di saggiare nella fase della prova orale la preparazione dei candidati potendosi solo a conclusione, e in una media ponderata, valutare il superamento effettivo della (pur illegittima) soglia di sbarramento

**IV)- VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 4 DEL BANDO EMANATO CON DECRETO RETTORALE DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI FORO ITALICO N. 1852 DEL 13.03.2019, VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 1, COMMA 2, E 7, COMMA 3, D.P.R. 09.05.1994 n. 487. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 400 D.LGS. n. 297 del 16.04.1994. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL D.LGS n. 165 DEL 30.03.2001. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI CONTESTUALITÀ E DI *PAR CONDICIO*. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI UGUAGLIANZA DECLINATO SECONDO IL CANONE DELLA RAGIONEVOLEZZA DI CUI ALL'ART. 3, COMMA 1, DELLA COTITUZIONE. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI PARITA' DI ACCESSO DEI CITTADINI NEGLI IMPIEGHI PUBBLICI DI CUI AL COMBINATO DISPOSTO DEGLI ARTT. 97, COMMA 1, 51, COMMA 1, 3, COMMA 1, DELLA COSTITUZIONE. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI MERITOCRATICI DI BUON ANDAMENTO DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA DI CUI ALL'ART. 97, COMMA 1, DELLA COSTITUZIONE, VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 3, 97 E 24 COST. NONCHE' VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 3 L.**

**07.08.1990 N. 241, ED ECCESSO DI POTERE PER ARBITRARIETA', MANIFESTA INGIUSTIZIA, ILLOGICITA' E DISPARITA' DI TRATTAMENTO, SVIAMENTO.**

V'è, poi, un ulteriore profilo di illegittimità quale la potenziale violazione del principio dell'anonimato laddove se è ben vero che nel verbale "congiunto" del 08-09-05.2019 (**All. 5**) si dà atto (ma non v'è prova di come sia avvenuto) dello "scioglimento dei sigilli del plico contenente le prove d'esame dei candidati" e, quindi, dello scioglimento dell'anonimato tuttavia non si rinviene il verbale - antecedente o contestuale alla fissazione dei **criteri di correzione delle prove scritte** - di **oscuramento dei dati personali** con conseguente concreto "sospetto" (e non solo tale) che la correzione (apparente) sia avvenuta mediante identificazione dei candidati così determinandosi integrale violazione del principio dell'anonimato. La logica comune a tutte le procedure concorsuali ("*...omissis... a conclusione della prova, il candidato viene invitato a raggiungere una postazione dedicata e dotata di apposita penna, posta a congrua distanza dalla commissione, ove viene invitato a scegliere una coppia di etichette adesive identiche. Ciascuna etichetta deve essere applicata, a cura esclusiva del candidato, che deve accertarsi della corrispondenza dei codici alfanumerici impressi sulle etichette, sul modulo risposte e sulla scheda anagrafica...*") ha una sua precisa *ratio* che risponde all'esigenza ovvia di **non** rendere in alcun modo identificabile l'autore del test, *rectius* di ricollegare il test ad un preciso concorrente.

Tale *ratio* è potenzialmente viziata dalla mancata indicazione delle modalità di effettuazione della correzione mediante accesso al modulo "anonimo"; in altre parole non v'è traccia del verbale di scioglimento dell'anonimato e non v'è traccia delle modalità con cui la Commissione, per ogni singolo candidato, ha operato la correzione (semmai operata) ponendosi in capo al MIUR l'onere di provare che l'accesso alla prova è avvenuto nel rispetto dell'anonimato.

In mancanza di tale prova va da sé la totale violazione del principio dell'anonimato che inficia l'intera procedura giustificando l'accesso diretto dei ricorrenti alla successiva prova orale e tanto perché, in tema, si è osservato che la violazione **non**

**irrilevante** della regola dell'anonimato nelle procedure selettive di cui trattasi comporta l'invalidità della graduatoria, senza necessità di accertare in concreto la lesione del principio di imparzialità in sede di correzione (Ad. Plen. n. 26/2013).

La potenziale violazione dell'anonimato da parte della commissione nei pubblici concorsi (senza che possa esservi inversione dell'onere probatorio) comporta, quindi, un'illegittimità da pericolo c.d. astratto (cfr. anche C.d.S., sez. VI, 11.07.2013 n. 3747), onde deve ritenersi che la soglia dell'invalidità rilevante viene anticipata all'accertamento della sussistenza di una condotta concreta non riconducibile a quella tipizzata e l'ordinamento non chiede che il Giudice accerti di volta in volta che la violazione delle regole di condotta abbia consentito di conoscere effettivamente il nome del candidato.

La violazione seppur potenzialmente idonea ad inficiare l'intera procedura determinando l'annullamento della prova e della graduatoria nazionale con conseguente travolgimento delle posizioni dei soggetti utilmente collocati, tuttavia, fermi gli effetti conformativi della pronuncia (cfr. T.A.R. Napoli, sez. IV, 28.10.2011 n. 5051; T.A.R. Palermo, 14.01.2014 n. 121 e 28.02.2012 n. 457; T.A.R. Toscana, 27.06.2011 n. 1105; T.A.R. Reggio Calabria, 26.09.2008 n. 508), onde evitare la lesione del prevalente interesse pubblicistico alla tutela del principio di affidamento e di certezza degli atti dell'amministrazione, può essere adeguatamente compensata dall'accesso diretto dei ricorrenti alla prova orale.

Infatti, in un'ottica di bilanciamento dei contrapposti interessi, ferma la potenziale caducabilità dell'intera procedura, si è già ritenuto ragionevole un accoglimento delle doglianze mediante ammissione diretta alle prove orali e senza alcun effetto sulla posizione degli altri candidati utilmente collocati in graduatoria (T.A.R. Napoli, sez. VIII, n. 6729/2014).

Né vale tentare di invocare quell'orientamento minoritario secondo il quale l'eventuale, astratta riconoscibilità dei candidati non può costituire *ex se* causa di invalidazione di una procedura concorsuale, allorché, non risulti in alcun modo dimostrato che tale evenienza abbia oggettivamente determinato condizioni di

vantaggio rispetto ad altri candidati, incidendo negativamente sui risultati della selezione effettuata e tanto sia perché tale impostazione fa riferimento a comportamenti materiali posti in essere dalla Commissione di per sé non incompatibili con le regole dettate dal bando e sia, soprattutto, perché, tralasciando l'ipotesi in cui la violazione della regola dell'anonimato sia riconducibile ad un comportamento del candidato (esempio tipico è quello dell'apposizione di segni di riconoscimento), nel diverso caso che ci occupa in cui la mancata osservanza della regola dell'anonimato è addebitata all'Amministrazione nel contesto di una selezione di stampo comparativo, si considera tale violazione rilevante in sé *“senza che sia necessario (per inferirne la illegittimità) ricostruire a posteriori il possibile percorso di riconoscimento degli elaborati da parte dei soggetti chiamati a valutarli”*. (C.d.S., sez. VI, n. 1928/2010).

Pertanto, la mancanza di alcuni passaggi che comprovino l'effettivo rispetto della regola dell'anonimato concluda la violazione di una disposizione precettiva rendendo inutile ogni accertamento sulla effettiva incidenza del comportamento sulla regola dell'anonimato e ciò perché *“Se fosse richiesto un tale, concreto, accertamento, lo stesso - oltre ad essere di evidente disfunzionale onerosità - si risolverebbe, con inversione dell'onere della prova, in una sorta di probatio diabolica che contrasterebbe con l'esigenza organizzativa e giuridica di assicurare senz'altro e per tutti il rispetto delle indicate regole, di rilevanza costituzionale, sul pubblico concorso”* (cfr. di recente C.d.S., sez. VI, n. 3747/2013).

In sintesi, a fronte dell'esigenza di assicurare l'indipendenza di giudizio dell'organo valutatore *“non occorre accertare se il riconoscimento della prova di un candidato si sia effettivamente determinato, essendo sufficiente la mera, astratta possibilità dell'avverarsi di una tale evenienza”* sicché *“Nelle prove scritte dei pubblici concorsi o delle pubbliche selezioni di stampo comparativo una violazione non irrilevante della regola dell'anonimato da parte della Commissione determina de iure la radicale invalidità della graduatoria finale, senza necessità di accertare in concreto*

*l'effettiva lesione dell'imparzialità in sede di correzione*" (Ad. Plen./Gen., n. 27/2013; C.d.S, parere n. 213/2011; C.d.S., sez. VI, sent. n. 3747/2013).

Il criterio dell'anonimato nelle prove scritte delle procedure di concorso - nonché in generale in tutte le pubbliche selezioni - costituisce espressione diretta del principio costituzionale di uguaglianza nonché specialmente di quelli del buon andamento e dell'imparzialità della pubblica amministrazione, sicché tale criterio, costituendo appunto applicazione di precetti costituzionali, assume una valenza generale ed incondizionata, mirando esso in sostanza ad assicurare la piena trasparenza di ogni pubblica procedura selettiva e costituendone uno dei cardini portanti.

Pertanto, allorché l'Amministrazione si scosta in modo percepibile dall'osservanza delle regole procedurali tese a garantire l'anonimato e, più in generale, i principi di uguaglianza, buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione, si determina una illegittimità di per se **insanabile** e tanto più che il comportamento serbato dalla Commissione non è qualificabile come modesta o veniale (e come tale giustificabile secondo il principio di ragionevolezza e proporzionalità).

Ne consegue che il comportamento della Commissione ha superato la soglia di criticità, mettendo a rischio nel senso anzidetto tutti gli accorgimenti predisposti a livello normativo generale al fine di assicurare l'anonimato nella fase di correzione così giustificandosi l'accoglimento dell'istanza cautelare nel senso dell'ammissione diretta dei ricorrenti in sovrannumero al corso di laurea presso gli atenei di interesse anche **indipendentemente dal punteggio conseguito dai singoli ricorrenti laddove le irregolarità censurate hanno evidentemente inficiato la regolarità dell'intera prova.**

**In via istruttoria**, ai sensi dell'art. 116 C.P.A., e successive modificazioni ed integrazioni, si chiede che l'Amministrazione, nel costituirsi in giudizio, depositi tutti gli atti e documenti sulla base dei quali sono stata emanate le graduatorie degli ammessi alla prova orale nonché copia degli elaborati degli ammessi onde effettuare anche un confronto comparato con dette prove che, per verifica indiretta, quanto ai contenuti, risultano del tutto identiche a quelle dei ricorrenti.

**SULL'ISTANZA CAUTELARE COLLEGIALE**

Il *fumus* è nei motivi di ricorso ed appare palese e di tutta evidenza.

Quanto al ***periculum in mora*** il danno gravissimo ed irreparabile è in *re ipsa* laddove sono state espletate anche le successive prove scritte e orali e pubblicato il calendario degli ammessi al corso di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno che avranno imminente inizio sicché parte ricorrente, in assenza di una pronuncia cautelare che gli consenta la correzione reale della prova ovvero la partecipazione diretta alla prova orale e, quindi, la partecipazione al percorso specializzante, subirebbe un pregiudizio irreparabile precludendosi la possibilità di implementare il percorso che ha consentito ai ricorrenti di prestare attività di docenza nel corso degli anni.

Occorre, pertanto, un provvedimento cautelare che consenta la tutela effettiva garantendo nell'immediato (e non già solo nell'eventuale fase di merito) la possibilità quantomeno di ottenere la corretta/reale verifica degli elaborati poiché l'eventuale rinvio al solo accertamento di merito non sarebbe compatibile con la frequentazione del percorso ove, ovviamente, i ricorrenti risultino idonei anche alla fase orale.

Né va sottovalutato, nel bilanciamento dei contrapposti interessi, che l'invocata ammissione (**peraltro già concessa, sia pur quanto alle preselettive, quanto ad altri atenei - cfr. decreto 2442 del 29.04.2019, decreto n. 226 del 13.05.2019, decreto n. 229 del 13.05.2019 e decreto n. 322 del 23.05.2019 - e, quindi, profilandosi aspetti disparitari in caso di diniego**) ovvero a prove suppletive pone l'Amministrazione al riparo dai rischi di una potenziale caducazione della procedura concorsuale; tantomeno un eventuale accoglimento della spiegata istanza cautelare confliggerebbe con le esigenze dell'Amministrazione che, anzi, avrebbe interesse a non creare situazioni irreversibili con conseguente invalidazione della intera procedura oggi *sub judice*.

Peraltro, sempre in tema di *periculum*, occorre ribadire che l'Ecc.mo Consiglio di Stato, in Adunanza Plenaria, con l'Ordinanza 20.12.1999 n. 2 (con la quale è stato ammesso con riserva un candidato al concorso per uditore giudiziario escluso dalle

prove preselettive), ha precisato che l'ordinanza sospensiva del provvedimento di non ammissione alla partecipazione del concorso vada concessa **indipendentemente dalla fondatezza sostanziale delle pretese delle parti**, così riaffermando il principio per cui la fase cautelare resta completamente scissa dalla successiva fase di merito al quale il provvedimento cautelare è strumentalmente collegato.

Allo stato dei fatti, quindi, la concessione del provvedimento cautelare sospensivo comporta un passaggio del rischio dall'Amministrazione al candidato: è quest'ultimo a dover sopportare l'alea del mancato accoglimento della domanda in sede di merito, nonostante l'ottenimento del beneficio cautelare.

Va da sé, quindi, sotto i molteplici profili dedotti, l'irragionevolezza, la manifesta ingiustizia e l'illogicità dei provvedimenti impugnati rispetto ai quali appare doveroso un intervento di sospensione immediata e/o di concessione del provvedimento monocratico, tenuto conto che anche il bilanciamento dei contrapposti interessi depone in senso favorevole alle doglianze dei ricorrenti.

#### **ISTANZA EX ART. 41 COMMA 4 C.P.A.**

Ai sensi dell'art. 41, comma 4 c.p.a., essendo la notificazione del ricorso nei modi ordinari particolarmente difficile per il numero delle persone da chiamare in giudizio, si chiede l'autorizzazione ad effettuare la notificazione del ricorso introduttivo **a tutti i controinteressati individuati negli ammessi alla prova orale** della selezione per l'accesso ai Corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità (scuola SECONDARIA 2° GRADO) di cui al Decreto Rettorale dell'Università degli Studi di Roma "Foro Italico" prot. n. 19/001852 del 13.03.2019 e al correlato D.M. n. 92 del 08.02.2019 (essendo le Amministrazioni già ritualmente intimate) sulla base delle modalità indicate con l'ordinanza n. 836 del 2019 del Tar del Lazio

**p.q.m.**



si conclude per l'accoglimento del ricorso e della istanza cautelare e, per l'effetto, per la sospensione degli atti impugnati con conseguente declaratoria del diritto dei ricorrenti **ad essere ammessi** alla successiva prova orale con integrale riammissione dei medesimi alla procedura di concorso, ovvero, in subordine, **alla nuova correzione della prova scritta** (con diversa commissione) ovvero addirittura alla riedizione e/o al rifacimento della prova scritta di cui al detto concorso per l'accesso ai corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità (scuola SECONDARIA 2° GRADO) di cui al D.M. n. 92 del 08.02.2019 e al Decreto Rettorale dell'Università degli Studi Foro Italico prot. n. 19/001852 del 13 .03.2019.

Con riserva di proporre ulteriori motivi aggiunti e con vittoria di spese diritti e competenze del presente grado di giudizio.

Ai sensi del D.P.R. n. 115/2002, si dichiara che il valore del presente ricorso in materia di pubblico impiego è indeterminabile e l'importo del C.U. è pari ad € 325,00.

**o - O - o**

Si richiede che le spese di notifica dell'atto siano poste a carico dell'Erario in ragione della natura della controversia (ricorso al TAR in materia di procedura concorsuale per l'assunzione alle dipendenze delle P.A. o avverso graduatorie stilate dalla P.A.).

Risposta a quesito Ministero della Giustizia del 16/06/2010, prot. n. 6/936/03-1/2010/CA.

*Salvis iuribus*

Salerno, lì 06 luglio 2019

avv. Antonio Salerno